

16396

16396/15
Grau 7105/15
Rep 15511/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IX Sezione civile

Il Tribunale di Roma, IX sezione civile, nella persona del giudice designato, dott. Paolo Catallozzi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 18649 del ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie - per l'anno 2010 vertente

tra

██████████ elettivamente domiciliato in Roma, via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- attori -

e

BANCA ██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- convenuto -

Conclusioni: come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ██████████ ha chiesto a questo Tribunale la condanna della Banca ██████████ s.p.a. alla restituzione delle somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente e illegittimamente addebitate e trattenute nel corso dell'esecuzione di un contratto di conto corrente e di un contratto di mutuo, e al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda ha allegato che:

- aveva intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di conto corrente su cui erano stati applicati, pur in assenza di un valido contratto di apertura di conto corrente, interessi in misura ultralegale ed usuraria, nonché capitalizzati trimestralmente, in violazione della divieto di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, valute e spese, oltre a interessi;

- inoltre, aveva concluso con la banca un contratto di finanziamento ipotecaria il cui importo era stato sostanzialmente destinato all'abbattimento della pregressa esposizione.

1.1. Si è costituita la banca convenuta eccependo la prescrizione del diritto dell'attore alla ripetizione delle somme che asseriva aver indebitamente corrisposto e, nel merito, concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate.

2. Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, giova rammentare che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Nel caso in esame, dalle risultanze probatorie acquisite al giudizio può evincersi che la banca, in data 21 maggio 1996, pressoché in concomitanza con l'instaurazione del rapporto di conto corrente (intervenuta il 19 maggio 1996), abbia concesso all'attore un fido di lire 400 mln.

Deve, dunque, ritenersi maturata la prescrizione del diritto dell'attore relativamente alle annotazioni a debito intervenute nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 1996 e il 17 marzo 2000 (ossia, dieci anni prima della notifica dell'atto di

citazione, primo atto interruttivo della prescrizione).

2.1. Con riferimento al contratto di mutuo, l'eccepito termine prescrizionale decorre dal momento del pagamento non dovuto, ma, poiché il contratto è stato concluso in data 20 luglio 2004, non risulta essere decorso, per nessuna rata convenuta, il termine di prescrizione decennale.

3. Nel merito, non risulta che le parti abbiano formalizzato l'apertura del conto corrente mediante la sottoscrizione del relativo documento contrattuale.

Sul punto, deve osservarsi che l'art. 117, d.lgs. n. 385/93, stabilisce che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto e indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati e che in difetto, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, nonché gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso (comma 7).

In assenza della prova della specifica pattuizione per iscritto della misura degli interessi e delle altre condizioni praticate, le relative clausole unilateralmente applicate dalla banca vanno ritenute nulle, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi e degli altri prezzi e condizioni stabiliti dalla richiamata norma.

3.1. Con riferimento alla contestata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, questa risulta essere stata effettivamente operata da parte dell'istituto di credito, con clausola contrattuale che deve ritenersi nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Sul punto, occorre rammentare che la delibera del 9 febbraio 2000 del C.I.C.R., efficace dal successivo 22 aprile, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n.

385/93, introdotto dall'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/99, nel confermare che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi (art. 1) e che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2, comma 2), ha stabilito che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera vanno adeguate alle relative disposizioni entro il 30 giugno 2000 e che i relativi effetti si producono, a determinate condizioni ivi indicate, solo a decorrere dal successivo 1° luglio, senza alcun effetto "sanante" degli effetti della nullità derivante dalla violazione dell'art. 1283 c.c. per il periodo precedente.

Va, dunque, esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Per quanto attiene al periodo al periodo successivo al 1° luglio 2000, non è in contestazione - e, comunque, risulta adeguatamente documentato - che la banca si sia adeguata alle prescrizioni della delibera del C.I.C.R.

3.2. Priva di riscontro è, invece, l'allegazione relativa all'applicazione di interessi usurari.

3.3. In applicazione dei riferiti principi, il consulente tecnico d'ufficio ha proceduto alla rideterminazione del saldo debitorio dovuto, quantificato in euro 96.568,63.

Le conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio sul punto appaiono attendibili in quanto coerenti con i predetti criteri e privi di vizi di ordine logico, oltre a non essere state raggiunte da specifiche contestazioni.

4. Non sufficientemente dimostrata l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e il contratto di finanziamento, non emergendo uno specifico intento delle parti di subordinare la sorte di un contratto a quella dell'altro o, comunque, la funzionalizzazione di rapporti negoziali verso un fine pratico unitario.

5. Né risulta provata l'esistenza di un danno subito dall'attore a causa dell'annotazione di poste in addebito non dovute.

6. Va, dunque, accolta la sola domanda di ripetizione di indebito proposta

dall'attore, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in suo favore della somma di euro 96.568,63, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo, non potendosi ritenere che la banca abbia ricevuto le somme in contestazione in mala fede.

Va, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni dallo stesso avanzata

7. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza, da intendersi in senso stanziale, e si liquidano come in dispositivo.

Vanno poste definitivamente a carico della banca convenuta anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, IX sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie la domanda di ripetizione di indebito proposta da [REDACTED] e, per l'effetto, condanna la Banca [REDACTED] s.p.a. alla restituzione in suo favore della somma di euro 96.568,63, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino al soddisfo;
- b) respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta da [REDACTED]
- c) condanna la Banca [REDACTED] alla rifusione in favore dell'avv, [REDACTED] procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 6.858,85, di cui euro 6.500,00 per compenso ed euro 358,85 per spese, oltre rimborso spese generali ex art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, oneri fiscali e contributivi
- d) pone definitivamente a carico della Banca [REDACTED] s.p.a. le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti.

Roma, 15 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria
ROMA, 15/7/2015
LE CANCELLIERE
Rita Ceci



Il Giudice designato
R. L. [Signature]